

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2026

ITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo Regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e della normativa regionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché delle direttive statali e regionali in materia.

Articolo 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o connessi con l'attività dell'uomo, assicurando lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, preparazione, gestione e superamento dell'emergenza, ai sensi del D.Lgs. n.1/2018.

In via preventiva, il Servizio promuove la diffusione della cultura della protezione civile tramite informazione alla popolazione, campagne di comunicazione, attività nelle scuole, esercitazioni e simulazioni operative.

Articolo 3 – ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

1. Le attività di protezione civile, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.1/2018, sono volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al superamento dell'emergenza connessa al verificarsi di:
 - a. eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall'ente;
 - b. eventi naturali od antropici che per loro natura ed estensione comportano, in via ordinaria, l'intervento coordinato di più enti;
 - c. calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività volte ad evitare ovvero a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e/o dai Piani Operativi di Emergenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Articolo 4 • COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE

Nel rispetto della normativa nazionale di protezione civile, il Comune si dota di una struttura di protezione civile che consente di svolgere i seguenti compiti principali:

- predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione Comunale per la eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise;
- vigilanza su situazioni di possibili rischi per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti sovra ordinati od in caso di verifica diretta delle stesse;
- organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione costituita da tecnici comunali, volontari e/o imprese convenzionate;
- adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
- predisposizione di adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare in caso di emergenza.

Articolo 5 • FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, il Comune è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- a. dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco o in delega dal Referente Operativo Comunale (ROC), in grado di intervenire per far fronte alle attività di protezione civile previste dal D.Lgs.n.1/2018, art. 2, secondo i livelli di competenza comunale nell'ambito del sistema regionale;
- b. promuovere la costituzione di gruppi comunali di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone in ogni caso la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
- c. curare la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché la loro attuazione, sulla base delle direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
- d. curare l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza nonché la vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
- e. disporre l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali nonché delle direttive regionali per la pianificazione di emergenza, di cui alla precedente lettera;
- f. curare la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili nonché ad insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- g. provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Articolo 6 – INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO

La Giunta comunale, con propria deliberazione, individua l'ambito organizzativo al quale assegnare le risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per l'espletamento delle funzioni, delle attività e dei compiti del servizio comunale di protezione civile.

TITOLO II – STRUTTURA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 7 – COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE

Sono componenti della Struttura comunale di protezione civile:

- il Sindaco;
- il Referente Operativo Comunale (ROC);
- il Servizio comunale di protezione civile;
- il Centro Operativo Comunale (COC);
- i Gruppi comunali di volontari di protezione civile;
- le organizzazioni di volontariato e le altre componenti e strutture operative presenti sul territorio;
- la Polizia Locale;
- i servizi tecnici comunali;
- gli altri servizi comunali;
- i cittadini che si rendono disponibili secondo le modalità previste da questo Regolamento.

IL SINDACO:

- ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità comunale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi statali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività dei gruppi e associazioni di volontariato locale;
- sovrintende a tutte le attività di protezione civile del Comune ed esercita i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. Tali funzioni possono essere delegate ad un Assessore nominato dallo stesso Sindaco, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia;
- al verificarsi di una situazione d'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei gruppi di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.
- quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell'Autorità comunale di protezione civile.

IL REFERENTE OPERATIVO COMUNALE - R.O.C.

1. Il Referente Operativo Comunale (ROC) è la figura di supporto al Sindaco, dotata di autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, a cui affidare i compiti operativi in ambito di protezione civile in fase di normalità ed in fase di emergenza.
2. In ossequio alla normativa regionale in materia, il Sindaco ha facoltà di procedere alla nomina del Referente Operativo Comunale, individuandolo all'interno dell'Amministrazione Comunale tra i funzionari o tra gli amministratori.

3. A titolo esemplificativo, nella fase di normalità, il Referente Operativo Comunale sovrintende alla stesura del Piano di Emergenza Comunale ed organizza i Gruppi Comunali di Protezione Civile, mentre nella fase di emergenza sovrintende alla sorveglianza del territorio e coordina le eventuali evacuazioni e/o l'assistenza pratica alla popolazione.
4. Il Referente Operativo Comunale è nominato con atto del Sindaco avente durata massima pari a quella del proprio mandato: in tal circostanza cessa automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è l'ambito organizzativo chiamato ad attuare in via ordinaria e continuativa i seguenti compiti:
 - a. ricevimento delle segnalazioni relative alle situazioni di criticità in atto o previste;
 - b. verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
 - c. mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture di protezione civile;
 - d. organizzazione delle attività ordinarie di pianificazione e prevenzione;
 - e. predisposizione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
 - f. raccolta dei dati di archivio e statistici in materia di protezione civile;
 - g. collegamento con gli altri enti ed uffici competenti in materia di protezione civile;
 - h. organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
 - i. predisposizione delle procedure gestionali, amministrative ed operative;
 - j. gestione della Sala Operativa e del Centro Operativo Comunale;
 - k. adempimento degli aspetti amministrativi legati alle funzioni di competenza.
2. Il Servizio osserva, di norma, l'orario di apertura degli uffici comunali, fermo restando che, in caso di emergenza, potrà essere disposto un servizio di reperibilità per tutto il periodo di durata dello stesso.
3. Al fine di poter attivare in qualsiasi momento i componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in possesso di un elenco con tutti i nominativi, indirizzi e recapiti telefonici dei soggetti: l'elenco sarà custodito presso la sala operativa del COC, nel rispetto della privacy.
4. Per poter garantire lo svolgimento delle proprie attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere dotato delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per garantire la operatività dello stesso.

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale):

- è un organismo di coordinamento attivato e presieduto dal Sindaco, che attua le sue funzioni strategico – operative per fronteggiare situazioni di criticità locali che impongano la messa in campo delle forze presenti all'interno della struttura comunale. Suo compito principale è attivare le necessarie funzioni comunali di supporto, garantendo il flusso informativo e il collegamento tra le diverse funzioni;
- si riunisce, di norma, nella sala consiliare, nella quale sono presenti le strumentazioni necessarie a un efficace monitoraggio delle emergenze;
- il Piano intercomunale di protezione civile indica i casi e le modalità nei quali e con le quali è convocato il C.O.C., la cui attivazione è disposta dal servizio comunale di protezione civile;

Ciascun Responsabile di Funzione individua le procedure per l'attuazione dei compiti relativi alla propria funzione.

Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i Responsabili delle Funzioni di Supporto, alla scadenza del mandato del Sindaco, restano in carica fino al provvedimento di nomina dei nuovi Responsabili da parte del Sindaco eletto, da adottarsi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Il Centro Operativo Comunale (COC) previsto dal "Metodo Augustus" è fondato sulle seguenti funzioni di supporto, che rappresentano e forniscono le principali attività di supporto per garantire alla cittadinanza il superamento dell'emergenza e delle crisi:

A. Funzione 1. Tecnico - scientifica e di pianificazione:

il Responsabile dovrà mantenere e coordinare i rapporti con Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con Gruppi nazionali di ricerca e con Servizi tecnici nazionali e/o locali, fornendo inoltre i supporti cartografici ed informatici relativi al territorio comunale e alle zone colpite dall'evento;

B. Funzione 2. Sanità ed assistenza sociale e veterinaria:

il Responsabile dovrà mantenere i contatti con le Strutture sanitarie locali e con le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario;

C. Funzione 3. Volontariato:

il Responsabile dovrà coordinare i compiti delle Organizzazioni di volontariato in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a loro disposizione;

D. Funzione 4. Materiali e mezzi:

il Responsabile dovrà mantenere costantemente aggiornato il quadro delle risorse a disposizione, prevedendo per ciascuna di esse le modalità di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati e volontariato;

E. Funzione 5. Servizi essenziali e attività scolastica:

il Responsabile dovrà mantenere i contatti con gli Enti erogatori dei servizi essenziali sul territorio coinvolto, aggiornando la situazione in ordine all'efficienza ed agli interventi sulla rete dei servizi e valutando anche la necessità di effettuare esercitazioni al fine ottimizzare il concorso di personale e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza;

F. Funzione 6. Censimento danni a persone e cose:

il Responsabile, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni a persone e cose, avvalendosi tanto del personale dell'Ufficio tecnico comunale e degli Enti istituzionalmente preposti quanto di eventuali specifiche figure professionali;

G. Funzione 7. Strutture operative e viabilità:

il Responsabile dovrà coordinare le diverse componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio, regolamentando i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi, attraverso l'opportuna individuazione e predisposizione di cancelli;

H. Funzione 8. Telecomunicazioni:

il Responsabile dovrà pianificare ed organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di radioamatori ed i Gestori della telefonia fissa e mobile;

I. Funzione 9. Assistenza alla popolazione:

il Responsabile dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento tenendo conto del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture alberghiere nonché provvedendo alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordandosi con le Autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree: a tal fine dovrà inoltre provvedere ad effettuare un censimento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, con particolare riferimento alle aziende di produzione e distribuzione di generi alimentari e forniture di vestiario.

J. Funzione 10. Comunicazione e informazioni alla popolazione:

Assicura una comunicazione tempestiva, chiara e ufficiale alla popolazione nelle fasi di normalità, allerta ed emergenza. Coordina tutti i canali informativi del Comune, predispone avvisi e comunicati, supporta il Sindaco e il COC nella diffusione dei messaggi istituzionali, gestisce i rapporti con i media e garantisce coerenza e correttezza delle informazioni, contribuendo alla sicurezza e alla corretta adozione dei comportamenti di autoprotezione da parte dei cittadini.

Ciascun Responsabile di Funzione individua le procedure per l'attuazione dei compiti relativi alla propria funzione e, con proprio atto, nomina il Collaboratore che garantirà l'aggiornamento costante dei dati relativi alla propria funzione: l'aggiornamento deve essere trasmesso al Servizio di Protezione Civile almeno una volta l'anno e tale adempimento rientra nei compiti e doveri dei singoli Responsabili interessati.

Il presupposto su cui si fonda il Centro Operativo Comunale è la possibilità di attivazione delle dieci funzioni in ogni momento H24.

Sono componenti del centro operativo comunale:

- a. il Sindaco o, in sua assenza, il vice Sindaco o in assenza di ambo le parti il referente operativo comunale;
- b. il responsabile del servizio di protezione civile comunale;
- c. i responsabili dei settori coinvolti nelle attività connesse all'emergenza;
- d. le Associazioni di Volontari della Protezione Civile;
- e. la Polizia Locale;
- f. i servizi tecnici comunali, reperibili in base alla turnazione.

Il C.O.C. può essere integrato, all'occorrenza e secondo le criticità del caso, anche da altri responsabili di uffici comunali, da responsabili di Enti e Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali e da esperti esterni.

La convocazione del C.O.C. può riguardare anche soltanto alcuni dei componenti, in funzione del tipo, delle caratteristiche e della natura della contingenza in atto.

I GRUPPI COMUNALI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo del volontariato di protezione civile in quanto strumento di solidarietà sociale e di concorso al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi,

con particolare riferimento al soccorso in caso di pubblica calamità, esaltandone la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

2. Per dare corso a quanto indicato è confermata l'istituzione di Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile del Comune, per lo svolgimento, senza fini di lucro o vantaggi personali, delle attività di protezione civile.
3. Le Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio comunale, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed iscritte all'Elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e/o all'Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando, sia nella fase di normalità che nella fase di emergenza, a tutte le attività di Protezione Civile, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di soccorso.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto, i Responsabili delle organizzazioni sono tenuti a registrare le rispettive Organizzazioni presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo i nominativi, gli indirizzi, i recapiti telefonici dei referenti e le loro singole funzioni che saranno custoditi nel rispetto della privacy.

LA POLIZIA LOCALE

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, sono tenuti a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le Autorità competenti, assicurando l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore e negli altri settori comunali interessati.

Anche a tal fine, il Comando di Polizia Locale assicura turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario di polizia locale.

I SERVIZI TECNICI COMUNALI

I Servizi Tecnici Comunali - settori lavori pubblici, urbanistica ed ambiente demanio - collaborano all'elaborazione dei piani di protezione civile, fornendo i dati tecnici necessari alla loro realizzazione, con particolare riferimento alla cartografia di base, al reticolo idrografico ed ai sottoservizi.

Gli stessi Servizi partecipano all'attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle rispettive competenze, supportando le attività poste in essere dalle altre componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile: anche a tal fine, provvedono ad assicurare turni di reperibilità degli addetti negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario.

GLI ALTRI SERVIZI COMUNALI

Nel rispetto delle disposizioni normative statali, secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, anche i Comuni e tenuto conto che le disposizioni normative regionali prescrivono che, al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco o chi per esso, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari.

Tutta la struttura comunale può essere chiamata a svolgere attività finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite ed al superamento dell'emergenza.

Per dare attuazione a quanto previsto ricorrendone l'indifferibilità e l'urgenza, il Sindaco e i Responsabili dei Settori potranno attivare tutte le risorse necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, impartendo specifiche disposizioni al personale.

La reperibilità del personale è regolata secondo i principi previsti nel CCNL Funzioni Locali e si attua attraverso il ricorso alle professionalità di tipo tecnico operanti nei diversi settori comunali, fatte salve le cause di esenzione dalla reperibilità.

Il Responsabile del servizio di Protezione Civile emana, su richiesta del C.O.C., gli ordini di servizio che regolano operativamente il servizio di reperibilità.

I CITTADINI CHE SI RENDONO DISPONIBILI

Nel rispetto delle disposizioni normative statali, secondo le quali all'attuazione delle attività di protezione civile concorrono, altresì, i cittadini nonché gli ordini ed i collegi professionali, coloro che intendono prestare la propria opera in attività di protezione civile finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite da uno degli eventi previsti e descritti in questo regolamento, ovvero al superamento dell'emergenza, sono invitati a registrarsi al Servizio comunale di Protezione Civile, fornendo l'indirizzo ed il recapito telefonico, che saranno custoditi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO III – STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8 – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano comunale di protezione civile è il documento che, a valle dell'analisi dei rischi e degli scenari, definisce il modello di intervento per la gestione delle emergenze, le procedure operative, l'organizzazione delle funzioni di supporto, le aree e strutture di protezione civile, i flussi informativi e le modalità di informazione/allertamento della popolazione, in coerenza con il D.Lgs. 1/2018, con gli Indirizzi D.P.C.M. 30 aprile 2021 e con le Linee guida regionali. La stesura e l'aggiornamento del Piano sono curati da personale qualificato interno; in assenza, il Comune può avvalersi di professionisti/enti esterni, fermo restando il coordinamento del Servizio comunale e l'approvazione dell'organo competente.

Il Piano è redatto e pubblicato in formato digitale aperto, con estrazione agevole delle sezioni testuali e cartografiche, garantendone la fruizione pubblica, fatti salvi gli allegati contenenti dati personali o sensibili.

Il Piano si compone, di norma, delle seguenti parti:

- a) analisi delle infrastrutture ed elementi esposti;
- b) analisi della pericolosità;
- c) scenari di rischio e soglie;
- d) attività di monitoraggio e presidio;
- e) modello di intervento e funzioni;
- f) sistema di allertamento e informazione;
- g) cartografia tematica e schede operative.

Sono allegati al Piano gli elenchi dei soggetti coinvolti, delle risorse e dei mezzi, nonché i modelli di provvedimenti e di comunicazione istituzionale: tali allegati sono mantenuti e aggiornati dal Servizio comunale, nel rispetto della privacy, e non sono pubblicati se contenenti dati personali.

Il Piano è approvato dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco. Gli aggiornamenti periodici del Piano sono approvati con le medesime modalità. L'aggiornamento avviene con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, entro 90 giorni dal verificarsi di modifiche rilevanti del quadro di rischio, dell'assetto urbanistico, dell'organizzazione del sistema locale o della normativa di settore.

Il Piano è divulgato alla cittadinanza mediante il sito istituzionale, campagne informative ed esercitazioni periodiche, nel rispetto degli indirizzi regionali.

Articolo 9 – PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA (POE)

Al fine di fronteggiare situazioni contingenti particolari o critiche, l'Amministrazione Comunale, in ossequio alla disciplina regionale, demanda al Servizio di Polizia Locale la predisposizione di Procedure Operative di Emergenza (POE) in grado di assicurare, mediante un elevato grado di flessibilità, il necessario coordinamento delle risorse umane e strumentali a disposizione.

A tal fine, il Servizio di Polizia Locale predispone la mappatura del territorio individuando le possibili situazioni critiche da punto di vista della protezione civile tenuto conto del Piano

Comunale di protezione civile e comunque in conformità della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali.

L'attuazione delle Procedure Operative di Emergenza ed il coordinamento con i soggetti impiegati nella situazione contingente competono, di regola, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale: in caso di sua assenza temporanea, le funzioni vengono svolte dall'Ufficiale di grado più alto presente in servizio.

Tutti gli operatori del Servizio di Polizia Locale devono essere formati sui dispositivi attuativi delle Procedure Operative di Emergenza presso il Comando di appartenenza: la formazione deve essere improntata alla diffusione dei principi informativi delle procedure e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di flessibilità e coordinamento.

Nelle more della completa attuazione di quanto sopra previsto, la stesura delle Procedure Operative di Emergenza e la formazione dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento: la redazione di tali Procedure Operative di Emergenza è da considerarsi un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 – CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune può stipulare convenzioni con organizzazioni e associazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi nazionale e/o regionale, per acquisire risorse e competenze a integrazione di quelle comunali, definendo compiti, responsabilità, coperture assicurative e modalità di attivazione.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esercizio delle funzioni di protezione civile sono trattati dati personali nel rispetto della normativa vigente. Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate, assicurando la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità e l'accesso selettivo alle informazioni contenute negli allegati del Piano e negli elenchi operativi.

Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto da questo Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n.1/2018, le direttive statali e la normativa della Regione Autonoma della Sardegna in materia di protezione civile, comprese le Linee guida regionali per la pianificazione comunale.

Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni comunali incompatibili.